



REGOLAMENTO

CIADI

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE
DI INSONORIZZAZIONE

Approvato nell'assemblea CIADI dell'11 novembre 1997

REGOLAMENTO CIADI

UNIONE COSTRUTTORI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI INSONORIZZAZIONE

Approvato nell'assemblea CIADI dell'11 novembre 1997

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, nell'interno e nell'ambito organizzativo della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA", ai sensi ed ai fini dello Statuto della stessa, l'Unione Costruttori Impianti ed Apparecchiature di Insonorizzazione "CIADI" fra le Imprese che svolgono la seguente attività:

progettazione (comprese analisi acustica, consulenza e valutazione di impatto acustico ambientale), costruzione, posa in opera, collaudo, sia nel settore industriale che in quello civile, di impianti, apparecchiature, prodotti per la bonifica dall'inquinamento da rumore, con garanzia ed assistenza post-vendita.

Il CIADI ha sede in Milano, negli stessi Uffici della Federazione.

ART. 2 - SCOPI DEL CIADI

Il CIADI, che esclude nella propria attività ogni fine di lucro, ha la funzione istituzionale di promuovere e tutelare gli interessi collettivi della categoria.

In particolare il CIADI si propone di:

- intervenire in tutte le sedi nazionali ed internazionali per la divulgazione ed il sostegno dei problemi inerenti l'inquinamento da rumore
- studiare e risolvere tutti i problemi di carattere tecnico, economico e normativo che interessano le aziende Associate
- favorire la partecipazione delle imprese Associate a Mostre e Convegni, facendosi promotrice - se necessario - di tali manifestazioni
- sviluppare rapporti con altre Associazioni Industriali, sia nazionali che estere, di concerto con la Federazione.

Il CIADI ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza nelle materie di interesse specifico della categoria merceologica che rappresenta, in armonia con lo Statuto della Federazione e nei limiti dello stesso, e impronta i propri comportamenti al Codice etico confederale.

In particolare il CIADI è tenuto a porre a conoscenza la Federazione del proprio operato come da art. 8, penultimo comma dello Statuto federale.

Il CIADI si richiama inoltre, in ogni sua azione, alle direttive di sistema emanate dalla Confederazione.

ART. 3 - SOCI

Gli iscritti al CIADI possono distinguersi in Soci effettivi e Soci aggregati, secondo quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto federale.

Possono aderire al CIADI, in qualità di soci effettivi, tutte le imprese che esercitano l'attività industriale di cui all'art. 1.

Possono aderire al CIADI, in qualità di soci aggregati, tutte le Imprese o Enti che svolgono la loro attività in settori complementari a quelli richiamati all'art. 1 e quelli che operano nel mercato settoriale in rappresentanza o per conto di gruppi industriali con impianti di produzione solo all'estero.

Qualora un'impresa eserciti altri rami di attività meccanica, essa aderisce al CIADI solo per la parte di competenza merceologica della medesima. Altre sue attività nel settore della meccanica varia ed affine rientrano nelle apposite Associazioni/Unioni costituite nell'ambito federale.

Il CIADI può costituire Gruppi di lavoro.

L'appartenenza di un'Impresa al CIADI comporta l'assunzione della qualità di Socio della Federazione. A tale fine il nuovo iscritto deve dichiarare la propria accettazione del presente Regolamento e dello Statuto federale.

ART. 4 - DOMANDE DI ADESIONE

La domanda di adesione del nuovo socio deve essere redatta su un modulo, predisposto dalla Federazione, deve essere corredata di tutti i documenti richiesti, sia dalla Federazione che dal CIADI, e deve indicare il nome del Rappresentante Legale o suo procuratore, delegato a rappresentare l'impresa presso il CIADI e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione del Regolamento unionale e dello Statuto Federale.

Le domande di adesione sono sottoposte all'esame del presidente del CIADI, che deve richiedere il parere del Consiglio Direttivo del CIADI, anche a mezzo referendum.

Il parere del Consiglio Direttivo del CIADI deve essere comunque espresso entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione.

La delibera di ammissione del nuovo socio è comunicata al Presidente della Federazione entro 15 giorni dalla sua assunzione.

La procedura di controllo della Federazione sulle nuove ammissioni è regolata dall'art. 4 dello Statuto federale, che è anche richiamabile per quanto non previsto nel presente articolo.

ART. 5 - DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI

La decorrenza e la durata dell'iscrizione del socio sono fissate, nei tempi e nelle modalità, dall'art. 5 dello Statuto federale, che ne prevede anche il rinnovo tacito.

ART. 6 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI

Le dimissioni e l'esclusione del Socio sono regolate dall'art. 6 dello Statuto federale, che prevede e determina anche i termini di cessazione degli obblighi contributivi.

ART. 7 - CONTRIBUTI

Tutte le imprese Associate, oltre alla quota ed ai contributi federali, devono corrispondere i contributi associativi deliberati annualmente dall'Assemblea.

I versamenti dovranno pervenire direttamente alla Federazione che provvederà alle contabilizzazioni di spettanza, secondo quanto previsto dallo Statuto Federale.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del CIADI:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il/i Vice Presidente/i
- il Consigliere Tesoriere.

Tutte le Cariche sono gratuite. La loro durata è biennale, con il limite insuperabile di due rielezioni consecutive e possono essere assunte soltanto da persone che rappresentano imprese aderenti come soci effettivi.

ART. 9 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti delle imprese Associate, e può deliberare in seduta ordinaria o per referendum.

Spetta al Consiglio Direttivo decidere, volta per volta, a quale delle due forme ricorrere.

La delibera per referendum è esclusa per la nomina delle cariche sociali e per le modifiche statutarie.

Un socio può farsi rappresentare, per delega scritta, da un altro socio avente diritto di voto. Nessun partecipante può avere più di una delega.

Ogni socio effettivo ha diritto a un voto.

Gli astenuti sono considerati come presenti ai soli fini del calcolo numerico per la validità dell'Assemblea.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci non in regola con le contribuzioni.

I Soci aggregati hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma non hanno diritto di voto né possono accedere alle cariche sociali.

ART. 10 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente del CIADI o, in caso di assenza o di impedimento, dal/da un Vice Presidente.

La convocazione avviene mediante avviso scritto, diretto a ciascun socio, almeno 15 giorni prima della data fissata.

Copia della convocazione viene trasmessa alla Federazione.

In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante telefax, con preavviso di 5 giorni.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno e indicati giorno, luogo ed ora della convocazione. Verrà inoltre indicata la data della seconda convocazione, nel caso la prima andasse deserta. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno indicato per la prima o nei dieci giorni successivi.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria in qualsiasi momento, quando il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria anche quando ne è fatta richiesta scritta, rivolta al Presidente, da almeno due terzi dei Soci effettivi.

ART. 11 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà dei voti spettanti a tutti i Soci. Per la seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i Soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei Soci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tenere conto degli astenuti. Nel caso di parità dei voti, il voto del Presidente dell'Assemblea è determinante.

Per le modifiche del Regolamento unionale occorre sempre la partecipazione di almeno due terzi dei Soci effettivi.

ART. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- a) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale della categoria;
- b) procede all'elezione del Presidente, del/dei Vice Presidente/i, dei componenti elettivi del Consiglio Direttivo, dopo averne fissato il numero, tutti scelti tra i Soci effettivi;
- c) delibera sulle relazioni e sui bilanci sociali presentati dal Consiglio;
- d) determina le contribuzioni associative a carico di tutti gli aderenti, su proposta del Consiglio Direttivo;
- e) delibera sull'adesione del CIADI ad Enti, Organizzazioni, Comitati, ecc. in Italia ed all'estero;
- f) approva il Regolamento per l'uso del marchio e della sigla CIADI, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'art. 24 dello Statuto federale. Gli stessi sono stati depositati e protetti a norma di legge a cura della Federazione;
- g) delibera sulle proposte di modifica del Regolamento unionale, secondo i criteri previsti dall'art. 11.

Delle riunioni di Assemblea verrà redatto verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del CIADI, dal/dai Vice Presidente/i, dal Consigliere Tesoriere e da tre Consiglieri eletti dall'Assemblea.

I Consiglieri durano in carica due anni e possono essere rieletti per due volte.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno **quattro** volte all'anno ed ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente o un terzo dei componenti dello stesso.

La convocazione avviene per lettera da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata. Nei casi di urgenza può avvenire anche per telefax, almeno tre giorni prima.

Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non è ammessa delega da un componente all'altro. Le delibere si prendono a maggioranza dei voti, in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo può deliberare quando è presente la maggioranza dei componenti in carica.

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per tre volte consecutive.

ART. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha i poteri per la gestione ordinaria del CIADI e per il conseguimento dei suoi fini istituzionali, nell'ambito delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea.

I compiti del Consiglio sono:

- a) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- b) proporre all'Assemblea le tipologie e l'entità dei contributi associativi;
- c) nominare, tramite la Federazione, rappresentanti presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni ed organizzazioni in genere, per i problemi di specifico interesse del settore;
- d) costituire commissioni di studio, gruppi di lavoro e comitati, avvalendosi, se necessario, di esperti esterni, coordinandoli tramite un componente del Consiglio Direttivo;
- e) esercitare le funzioni ed i poteri che gli sono conferiti dall'art. 4 per l'ammissione dei nuovi Soci;
- f) eleggere tra i suoi componenti il Consigliere Tesoriere.

ART. 15 - PRESIDENTE

Il Presidente ha il compito di coordinare tutte le attività del CIADI nei limiti del presente Regolamento e dello Statuto federale.

E' di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto due volte.

Il Presidente è componente di diritto del Consiglio Direttivo della Federazione, giusta l'art. 8 dello Statuto federale, rappresenta il CIADI nei confronti della Federazione stessa, dei terzi e in giudizio.

In caso di improrogabile necessità, il Presidente può assumere decisioni d'urgenza, anche se di competenza di altri Organi, salva ratifica degli Organi stessi, che il Presidente provvede a convocare con procedura d'urgenza.

ART. 16 - VICE PRESIDENTE/I

In casi di mancanza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente (o dal Vice Presidente più anziano).

Il/i Vice Presidente/i dura/durano in carica due anni e può/possono essere rieletto/i due volte.

ART. 17 - CONSIGLIERE TESORIERE

Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'ordinaria amministrazione del CIADI.

Predisporre il conto consuntivo, il piano preventivo e la relazione economica da sottoporre agli altri Organi del CIADI.

Il Consigliere tesoriere del CIADI mantiene i rapporti con il Consigliere Tesoriere della Federazione.

ART. 18 - SCIOGLIMENTO DEL CIADI

Lo scioglimento del CIADI potrà essere considerato, dopo aver consultato la Federazione, quando ne sia fatta richiesta da un numero di soci effettivi che rappresentino non meno di un terzo della totalità dei voti.

Dovrà essere convocata - con lettera raccomandata - l'Assemblea che delibererà validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci effettivi che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti.

L'Assemblea darà indicazione sulla destinazione dei fondi residui.

ART. 19 - NORME GENERALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano gli articoli e le disposizioni dello Statuto della Federazione che regolano i rapporti tra la Federazione e le Unioni che la compongono.

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI INSONORIZZAZIONE
CIADI

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1) Tipo di società

Sede sociale: Italia

Società costituita ed operante in proprio nel campo CIADI.

2) Etica Societaria

Condizione che non si siano verificate procedure di concordato o amministrazione controllata negli ultimi tre anni.

3) Capacità organizzativa e tecnica

Idonea a svolgere e sviluppare le attività dichiarate sia come organico che come attrezzature.

4) Tecnologia

Documentazione di utilizzo di tecnologia acustica adeguata e comprovata da sopralluogo su mandato del CIADI.

5) Referenze

Elenco impegnativo di impianti realizzati con le seguenti precisazioni:

- anno di costruzione;
- garanzie acustiche fornite e certificati di collaudo;
- notizie qualificanti tecnicamente l'impianto.

L'Unione CIADI è aperta alle imprese italiane, anche consociate o affiliate a società di rinomanza internazionale nel campo dell'insonorizzazione. L'Impresa italiana può essere ammessa anche se all'atto della domanda di iscrizione non dispone di tutte le caratteristiche di ammissibilità CIADI - fatta eccezione per i punti 1) e 2) - purché si impegni ad operare in Italia nello spirito tracciato dalle "condizioni di base di ammissibilità CIADI".

Milano, ottobre 1997

UNIONE COSTRUTTORI
IMPIANTI ED APPARECCHIATURE DI INSONORIZZAZIONE
CIADI

DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'ADESIONE AL CIADI

- a) Domanda di adesione (scheda ANIMA)
- b) Certificato della Cancelleria del Tribunale attestante che la Ditta si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo in stato di liquidazione o concordato preventivo
- c) Certificato C.C.I.A.A. non anteriore a due mesi
- d) Statuto della Società
- e) Elenco nominativi e qualifiche professionali dei responsabili del settore insonorizzazione
- f) Cataloghi illustrativi della propria produzione
- g) Elenco impegnativo referenze impianti eseguiti con l'indicazione di:
 - anno di costruzione;
 - garanzie acustiche fornite e certificati di collaudo;
 - notizie atte a qualificare tecnicamente l'impianto
- h) Persone delegate a rappresentare la Società presso l'Unione e come incaricato di sede ai rapporti con il CIADI.

Milano, ottobre 1997

Regolamento CIADI.....	1
Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE.....	1
Art. 2 - SCOPI DEL CIADI.....	1
Art. 3 - SOCI.....	2
Art. 4 - DOMANDE DI ADESIONE.....	2
Art. 5 - DECORRENZA DELLE ISCRIZIONI.....	3
Art. 6 - DIMISSIONI ED ESCLUSIONI.....	3
Art. 7 - CONTRIBUTI.....	3
Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE.....	3
Art. 9 - ASSEMBLEA - VOTI - DELEGHE.....	3
Art. 10 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.....	4
Art. 11 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA.....	4
Art. 12 - POTERI DELL'ASSEMBLEA.....	5
Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO.....	5
Art. 14 - POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.....	6
Art. 15 - PRESIDENTE.....	6
Art. 16 - VICE PRESIDENTE/I.....	6
Art. 17 - CONSIGLIERE TESORIERE.....	7
Art. 18 - SCIoglimento DEL CIADI.....	7
Art. 19 - NORME GENERALI.....	7
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
DOCUMENTI DA PRODURRE PER L'ADESIONE AL CIADI.....	9